

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2563

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS,**
MODUGNO e POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1990

Modifica degli articoli 176 e 177 del codice penale
concernenti la liberazione condizionale

ONOREVOLI SENATORI. – Da quando si sono introdotte nell'ordinamento le misure alternative alla detenzione, molti hanno sottolineato che vi era un'incoerenza tra queste misure ed il modo in cui era ed è disciplinata la liberazione condizionale.

L'istituto della liberazione condizionale fu introdotto in Italia, come è noto, per la prima volta con il vecchio codice Zanardelli del 1889.

Il codice Rocco recepì l'istituto modificando la competenza per la revoca, rimessa al giudice dell'esecuzione, ma lasciando intatta la competenza a concedere la liberazione condizionale al Ministro di grazia e giustizia.

Con successive modifiche, la legge 27

giugno 1942, n. 827 e la legge 25 novembre 1962 n. 1634, la liberazione condizionale fu profondamente modificata rispetto al disegno originario; intanto venne modificato il periodo di pena da scontare per poter essere ammessi al beneficio, poi se ne consentì l'estensione ai condannati a pene brevi che, incoerentemente, ne erano esclusi, e con la riforma del 1962, se ne consentì la praticabilità agli ergastolani che avessero scontato ventotto anni di reclusione.

Con quest'ultima riforma, tra l'altro si fece il primo passo, e sino ad ora l'unico, per eliminare il contrasto tra la pena perpetua dell'ergastolo ed il fine rieducativo delle pene voluto e sancito dall'articolo 27 della Costituzione.

La legge del 1962 introduceva però un principio, quello del «sicuro ravvedimento», perché la liberazione fosse accordata e d'altro canto prevedeva la revoca automatica del beneficio anche per violazioni di nessun rilievo (articolo 177 del codice penale: «la liberazione condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata»). E, se non bastasse, modificò anche i presupposti oggettivi per la concessione, differenziandoli in caso di recidiva ed eliminando di fatto la possibilità di usufruirne per i condannati a pene brevi poiché venne introdotto il principio che per fruirne occorreva aver espriato almeno trenta mesi di reclusione.

Una importante sentenza della Corte costituzionale, la n. 204 del 27 giugno 1974, ha consentito di fare molti passi avanti verso la modernizzazione di questo istituto. Intanto essa ha affermato in maniera chiara la natura giurisdizionale del procedimento di concessione, sino ad allora rimessa al Ministro. Inoltre ha affermato in maniera esemplare un principio fondamentale «il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato».

In conseguenza di questa sentenza il Parlamento è stato costretto a varare una nuova legge, la legge 12 febbraio 1975, n. 6 con cui è stata introdotta la competenza della Corte d'appello del distretto in cui il condannato espia al momento della presentazione dell'istanza di liberazione condizionale.

Con la stessa legge si prevede che il condannato potesse ripresentare la domanda solo dopo tre mesi dalla data di presentazione di altra domanda non accolta.

Ma il 1975 è stato l'anno della riforma dell'ordinamento penitenziario e dell'introduzione delle prime misure alternative alla detenzione affidate alla competenza delle sezioni di sorveglianza appositamente istituite.

Le misure alternative alla detenzione introdotte con la riforma consentivano di

coprire un vuoto nella disciplina delle pene detentive brevi con l'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati a non più di trenta mesi e con la semilibertà per i condannati a non più di sei mesi e per tutti coloro che avessero scontato metà della pena nel caso di pene superiori a sei mesi.

Anche dopo la legge di riforma, e dopo la legge n. 6 del 1975, rimaneva in piedi una contraddizione tra le due discipline specie per quanto riguardava l'autorità competente. Questa contraddizione è stata sanata con la legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha affidato la competenza a decidere sulla liberazione condizionale al tribunale di sorveglianza, nuovo termine per designare le vecchie sezioni di sorveglianza. Inoltre si è abbassato, con questa legge, il limite per la liberazione degli ergastolani da ventotto a ventisei anni, e si è allargata la applicabilità dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà sino a pene non superiori a tre anni e si è consentito agli ergastolani di usufruire della semilibertà dopo vent'anni di pena.

Specie dopo l'introduzione di queste norme è divenuto evidente che la mancanza di qualsiasi coordinamento tra l'istituto della liberazione condizionale e le misure alternative alla detenzione avrebbe potuto procurare conseguenze di sostanziale ingiustizia. Ad esempio nel caso di pena detentiva compresa tra tre e cinque anni si verifica la strana circostanza che essendo la metà di queste pene inferiori a trenta mesi, si può accedere alla semilibertà prima della liberazione condizionale. Ma ancora nel caso di condanna a trent'anni si verifica questa situazione: il condannato può essere ammesso alla semilibertà dopo quindici anni ma può accedere alla liberazione condizionale solo dopo venticinque anni e cioè dieci anni dopo aver ottenuto la semilibertà.

Dunque se davvero si crede nei valori del recupero e del reinserimento sociale del detenuto non si può tollerare che si protragga una situazione di scoordinamento quale quella sopra descritta. Ed è per questa ragione che abbiamo deciso di presentare questo disegno di legge che, riformando l'istituto della liberazione con-

dizionale, lo coordini con le recenti riforme, con la «legge Gozzini» (cioè la citata legge n. 663 del 1986), nell'intento di rendere questo importante strumento di reinserimento davvero efficace e praticabile senza quelle limitazioni e quelle incongruenze che ne hanno limitato sino ad oggi l'efficacia e la portata.

Occorre cioè creare le condizioni perché il tribunale di sorveglianza possa serenamente scegliere sulle misure da applicare senza che vi siano ad esempio tra la semilibertà e la liberazione condizionale differenze tali da renderle del tutto alternative.

Per ottenere questo occorre che siano correlati i requisiti oggettivi necessari, poiché è evidente che mentre la semilibertà può consentire al detenuto di prepararsi ad affrontare anche dal punto di vista delle esigenze materiali la vita all'esterno, è attraverso la liberazione condizionale che si attua la risocializzazione completa del detenuto.

Non dimentichiamo che dal 1982 per i «pentiti» non vale il requisito del residuo pena inferiore a cinque anni per usufruire della liberazione condizionale; dunque estendere questo beneficio a tutti può

significare anche dare un preciso segnale di uscita dalla legislazione dell'emergenza, eliminando un odioso privilegio a favore di una categoria, quella dei «pentiti» che hanno contribuito non poco a ridurre la giustizia italiana nel pietoso stato in cui versa.

Dunque poche norme di estrema chiarezza: 1) liberazione a metà pena per i detenuti a pene di qualsiasi durata, quando abbiano tenuto un comportamento che fa ritenere ingiustificato il protrarsi della pena detentiva (non più, quindi, l'indefinibile «sicuro ravvedimento» e non più limiti che penalizzavano coloro che avevano da scontare pene brevi); 2) l'ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo vent'anni (e non ventisei); 3) la liberazione condizionale può essere revocata se la persona che fruisce del beneficio commette un delitto o più contravvenzioni (e non una sola) della stessa indole, 4) in caso di revoca, valutata la condotta, il giudice detrae dall'esecuzione della pena una quota sino ad un terzo del periodo trascorso in libertà e nel caso che la revoca non dipenda dall'esito negativo del beneficio, l'intero periodo trascorso in libertà viene detratto dalla pena ancora da scontare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'art. 176. - (*Liberazione condizionale*). - Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere del tutto ingiustificato il protrarsi dell'esecuzione della pena detentiva può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della pena inflittagli.

Se trattasi di recidivo, nei casi previsti dall'articolo 99, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato almeno quattro anni di pena detentiva e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno vent'anni di pena.

Il condannato che dopo due anni di semilibertà e di lavoro esterno ha dato prova di condotta regolare, può essere ammesso alla liberazione condizionale per il restante periodo di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni giuridiche derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle».

Art. 2.

L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'art. 177. - (*Revoca della liberazione condizionale ed estinzione della pena*). - Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'ese-

cuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna e con un provvedimento successivo.

La libertà condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto o più contravvenzioni della stessa indole ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata disposta a termini dell'articolo 230, primo comma, n. 2).

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, o un massimo di tre anni dalla data del provvedimento di libertà condizionale, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, le pene principali e accessorie rimangono estinte e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con sentenza di condanna o provvedimento successivo.

In caso di revoca il giudice stabilisce, valutata la condotta complessivamente tenuta dal condannato che venga detratta dall'esecuzione della pena una quota del periodo trascorso in libertà non superiore a metà.

In caso di revoca per motivi non dipendenti dall'esito negativo del beneficio, il periodo trascorso in libertà vale come espiazione di pena.